

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 28 Agosto 1906 del Presidente del Consorzio idraulico denominato « della Bonificazione Umbra » in Provincia di Perugia, intesa a ottenere la classificazione in 3^a Categoria delle opere di sistemazione dei corsi d'acqua della Valle Umbra, e costituiti dall'arteria principale Tevere - Tenna - Maroggia, e dai dodici influenti secondari, Attono, Malco pari, Alveo di Montefalco e Fossato Gallo, Fiumicette di Crati, Cocugno, Ruicciano, Catarina, Alveo di S. Lorenzo, Maraggiolo Cessino, Cartaccione e Spina, giusta la planimetria 28 Agosto detto anno allegata alla domanda stessa;

Viste le deliberazioni emesse al riguardo dai Consigli comunali interessati e cioè di Montefalco, Castel Ritaldi e S. Giovanni, Cannara, Campello, Bevagna, Acquasparta, Crivoli, Foligno e Spolito, nelle rispettive loro adunanze 1, 8, 11, 22, e 29 Aprile, 6, 10, 19 e 22 Maggio dell'anno 1906, nonché la deliberazione di Consiglio Provinciale di Perugia emessa in adunanza del 14 Marzo 1906;

Visto il parere favorevole emesso dalla Commissione permanente per la sistemazione dei torrenti presso

il IX. Compartimento del Genio Civile (Ancona) in
adunanza del 12 Gennaio 1907;

Visto il testo unico di legge sulle opere idrauliche
approvato con R. Decreto 25 Luglio 1904 n. 523;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario
di Stato per Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Di senso e per gli effetti del precitato testo Unico
di legge, sono classificati in 3^a Categoria le opere di
sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua
scorrenti nella Valle Umbra, costituiti dall'arteria
principale Teverone-Timia-Maroggia e dai dodici
influenti sopra indicati, giusta la summenzionata
planimetria 28 Agosto 1906 a firma dell'Ingegnere
G. B. Cornero, vista d'ordine nostro dal Ministro
proponente.

Lo stesso Nostro Ministro è incaricato
della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 19 Aprile 1907
Il Vittorio Emanuele

controfirmato Giannone

Registrato alla Corte dei Conti
addì 29 Aprile 1907
Secreti Amministrativi
Reg. 47 - Fog. 59



Per copia conforme
Al Direttore Capo Divisione
N. Nardelli

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 850 841 852-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA S. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 858-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Anno L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.090 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 81/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1961, n. 556.

Soppressione del Vice consolato di seconda categoria in Adelaide (Australia) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di prima categoria Pag. 2714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 557.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del Consorzio Idrraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra. Pag. 2714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 558.

Modifica all'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni Pag. 2714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1961, n. 559.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in Menfi (Agrigento) Pag. 2715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1961, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Altamura (Bari) Pag. 2715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1961, n. 561.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma «æque principaliter», della provincia di San Giovanni Battista in frazione Serra di Genga del comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino), con la parrocchia di Sant'Eracliano, in frazione Coldelce dello stesso Comune. Pag. 2715

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Autorizzazione alla Società per azioni «Reconta - Revisioni contabili e auditing», con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 24, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 Pag. 2715

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961

Scioglimento del Consiglio comunale di Roma Pag. 2716

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea in Giurisprudenza Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Fisica» presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Calcolo delle probabilità» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Architettura e composizione architettonica» presso la Facoltà di ingegneria della Università di Trieste Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Chimica biologica» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari Pag. 2717

Vacanza della cattedra di «Lingua e letteratura francese» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano Pag. 2718

Vacanza della cattedra di «Clinica oculistica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano Pag. 2718

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieto di caccia e uccellazione nella zona compresa nel comune di Orbetello, località Capalbio (Grosseto). Pag. 2718

Divieto di caccia e uccellazione nella zona compresa nei comuni di Vallo di Lucania, Novi Velia e Cannaiouga (Salerno) Pag. 2718

Divieto di caccia e uccellazione nella zona compresa nel comune di Città di Castello, località Belvedere-Trogna (Perugia) Pag. 2718

Ministero del tesoro: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico Pag. 2718

Visto il D.M. 13 novembre 1934 n.637, con il quale il Consorzio della Bonificazione Umbra, con sede in Spoleto (Perugia), è stato riconosciuto come Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. 114 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

Vista la domanda in data 25 novembre 1958 con la quale l'anzidetto Ente ha chiesto di essere riconosciuto come Consorzio di Bonifica;

Visto il Voto 26 ottobre 1960 n.1 del Consiglio Superiore dell'Agricoltura;

Ritenuto che il territorio del Consorzio è stato classificato, ai sensi e per gli effetti del r.d. 13.2.1933 n.215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, col D.P. 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei Conti l.11 luglio 1961, al reg.137, fl.86;

Che, pertanto, l'ente anzidetto può essere dichiarato Consorzio di Bonifica;

Ritenuto che, in relazione a tale riconoscimento, il Consorzio dovrà portare le occorrenti modifiche al proprio statuto e sottoporle all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro il termine di un anno dalla notifica del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste;

D E C R E T O

ART.1° - Il Consorzio di miglioramento fondiario della bonificazione Umbra, con sede in Spoleto, è dichiarato Consorzio di Bonifica, ai sensi e per gli effetti del r.d. 13 febbraio 1933 n.215, con la denominazione di "Consorzio della bonificazione Umbra".

ART.2° - Il Consorzio dovrà, entro il termine di un anno dalla notifica del presente decreto, deliberare le occorrenti modifiche al proprio statuto e sottoporle all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1961

F.to Gronchi
F.to Rumor

Per copia conforme

Il Direttore di Div.

(F.to) Illegibile

Per copia conforme all'originale.
Spoleto, 30 gennaio 1962

Visto: Il SINDACO



IL SEGRETARIO GEN.

Col. _____
 N. 133
 30 GEN 1962
 COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

[Handwritten Signature]

IL SEGRETARIO
 SPOLITO
 COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

IL RICEVENTE

[Handwritten Signature]
 IL MESSO COM. I.R.

Spolito, li 30 GEN 1962

[Handwritten Signature]

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA - ROMA - Martedì, 28 luglio 1964 - SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

AMMINISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-561 - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 8.030 - Trimestrale L. 5.010 - Fascicoli annate arretrate: il doppio
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio
Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.530 - Trimestrale L. 4.010 - Fascicoli annate arretrate: il doppio
Per l'ESTERNO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli di grandi dimensioni devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 8; NAPOLI, via Chiaia, 6; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso la Libreria depositaria nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solitamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

12 dicembre 1963, n. 2402.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

dell'impresa «Officine elettriche di Pontinvrea», con sede

in Savona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 dicembre 1963, n. 2403.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Isti-

tuto professionale femminile di Stato «Rubbiana», di

Bologna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 aprile 1964, n. 600.

Classificazione fra i territori di bonifica montana del

«compensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia

e territori montani contermi»

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1° luglio 1964, n. 601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di

Firenze

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 aprile 1964.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza

per i dipendenti da aziende elettriche, ai sensi dell'art. 26

della legge 31 marzo 1956, n. 293.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 giugno 1964.

Sostituzione del vice presidente e di un componente della

Commissione centrale per le imposte.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Rituffazione del due Ufici del registro esistenti nella

sede di Treviso.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Ministero degli Affari esteri: Concessioni di esequatur.

Ministero dell'Interno: Autorizzazione al comune di Poden-

zana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-

cio 1964.

Ministero dell'Agricoltura e delle foreste: Modificazioni allo

statuto del Consorzio della bonificazione pontina, con

sede in Latina.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Costitu-

zione del commissario liquidatore della Società coopera-

tiva di consumo «La Romana», con sede in Roma, in

liquidazione.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Ente delle cauzioni pre-

miestrali 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Ente delle cauzioni pre-

miestrali 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

ministeriale 30 ottobre 1952, n. 1126 e del decreto

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Faenza (Ravenna) Pag. 3273
 Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3273

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Pag. 3274

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorsi pubblici per titoli ed esami, a complessivi quattrecentoventidue posti di aspiranti ad assuntore di passaggio a livello di vigilanza, segnali e punti speciali della linea, indetti dai direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato di Napoli, Palermo e Cagliari, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi degli aspiranti assuntori. Pag. 3274

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico per titoli ed esami a quattordici posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova Pag. 3277

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963 Pag. 3280

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento novanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963 Pag. 3280

Ufficio medico provinciale di Lucca: Graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario di Capannori. Pag. 3280

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963

Moro - Medici

SEGGI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

12 dicembre 1963, n. 2402.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visita la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visito il decreto del Presidente della Repubblica febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visito il decreto del Presidente della Repubblica febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative ai trasferimenti da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Viso l'art. 76 della Costituzione;

Viso l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'Impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica quale comprensorio di bonifica montana del territorio.

La presente proposta che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia ha formulato di concerto con quello di Terni in data 19 dicembre 1961 per la classificazione delle foreste di Perugia ha formulato di concerto con quello di Terni in data 19 dicembre 1961 per la classificazione quale comprensorio di bonifica montana del territorio.

Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 8.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963

Moro - Medici

SEGGI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

6 dicembre 1963, n. 2403.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna.

N. 2403. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Viso, il Guardasigilli: Reax

Registrazione alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964

Art del Governo, registro n. 184, foglio n. 140 - Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 aprile 1964, n. 600.

Classificazione fra i territori di bonifica montana del comprensorio di bonifica montana del Tevere-Mareggina e territori montani conterminali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visa la proposta che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia ha formulato di concerto con quello di Terni in data 19 dicembre 1961 per la classificazione quale comprensorio di bonifica montana del territorio.

Art. 1.

L'Impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica quale comprensorio di bonifica montana del territorio.

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzitutto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematiche letterarie è aggiunto quello di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1964

SEGGNI

GOI

Visio, il Guardasigilli: Reale
Registralo alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 aprile 1964.
Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visa la legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente le norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private;

Constatato che le retribuzioni di cui all'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1963, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo per un importo pari al 41,64 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, con il quale le pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti delle aziende elettriche private sono state variate a decorrere dal 1° luglio 1962;

Considerato che occorre disporre un corrispondente aumento delle pensioni poste a carico del Fondo di previdenza del personale delle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1963, da applicarsi sull'85 per cento del loro ammontare iniziale, a norma del citato art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293;

ritorio ricadente nel bacino del Basso Chiascio e Maroggia nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ettari 42.620;

Visa la corografia su scala 1:100.000 nella quale è delimitato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste il quale nell'esprimere parere favorevole suggerisce di denominare il classificando territorio, comprensorio di bonifica montana del « Teverone-Maroggia e territori montani contermi »;

Visa la lettera n. 329 in data 27 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128323 in data 13 febbraio 1964 del Ministero del tesoro;

Viso l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1878;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino del Basso Chiascio e Maroggia nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ha. 42.620 e delimitato secondo la linea segnata in rosso con sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vista dal Ministero proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di « comprensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia e territori montani contermi ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGGNI

FERRARI AGGRADI — PIERACCINI

— COLOMBO

Visio, il Guardasigilli: Reale
Registralo alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1° luglio 1964, n. 601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

zo 1936, n. 293;

D. G. S. C. D. I. - 1964

Art. 1 - Al Consorzio della Bonifica della Umbra, con sede a Spoleto (Perugia) e riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dello art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'adempimento ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nel comprensorio di p.m. del Taverno-Maremma e territori montani contigui, rispondente nelle province di Perugia e Terni, esteso per lire 42.620 ed il cui perimetro risulta interposto in tutto, con estensione interna del 10 ettolari, in scala 1:100,000 che, in base all'art. 27 del regolamento per l'agricoltura e per le foreste e del ministero per i lavori pubblici, forma parte integrante del presente decreto.

D E C R E T O

Art. 2 - In relazione al rapporto 3-10-1964 con la quale l'ispettore capo della Bonifica della Umbra, costituito, a termini del R.D. n. 13-2-1933, n. 215, con il D.P.R. n. 4-11-1961, registrato alla Corte dei Conti il 12-12-1961, è da ritenersi consorzio amministrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25-7-1952, n. 991.

Art. 3 - Il predetto consorzio della Bonifica della Umbra, costituito, a termini del R.D. n. 13-2-1933, n. 215, con il D.P.R. n. 4-11-1961, registrato alla Corte dei Conti il 12-12-1961, è da ritenersi consorzio amministrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25-7-1952, n. 991.

Art. 4 - In relazione al rapporto 3-10-1964 con la quale l'ispettore capo della Bonifica della Umbra, costituito, a termini del R.D. n. 13-2-1933, n. 215, con il D.P.R. n. 4-11-1961, registrato alla Corte dei Conti il 12-12-1961, è da ritenersi consorzio amministrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25-7-1952, n. 991.

Art. 5 - In relazione al rapporto 3-10-1964 con la quale l'ispettore capo della Bonifica della Umbra, costituito, a termini del R.D. n. 13-2-1933, n. 215, con il D.P.R. n. 4-11-1961, registrato alla Corte dei Conti il 12-12-1961, è da ritenersi consorzio amministrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25-7-1952, n. 991.


PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCORDO CON IL MINISTERO PER I LAVORI PUBBLICI

Il Ministro Segretario di Stato



D. G. S. C. D. I. - 1964

Il CAPO DELLA DIVISIONE IX
(Dr. I. Panegrossi)



Registrato alla Corte dei Conti
add 9 marzo 1965 Reg.n°3 - A=
Agricoltura e Foreste - fog.n°397.

Rto Mancini

Rto Ferrari-Agradi

IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Roma, 26 gennaio 1965

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti
per la registrazione.

Art.3 - In detta sezione autonoma sarà retta da uno spe-
ciale stato che dovrà essere sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi dell'art.60
del R.D. 17-2-1933, n.215.

Art.2 - A tale scopo il consorzio della Bonificazione Un-
iversitaria dovrà costituire nel suo seno una sezione autonoma
altrimenti la persona scelta in conformità di quanto disposto dal-
l'art.37 della stessa legge n.931.

Consorzio della Bonificazione Umbra
 22 MAR. 1972
 No. 443
 Car. Am.

[Signature]
 IL MINISTRO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei Conti il 1.3.1972 al reg. 4, fl. 288, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra su tutto il territorio classificato di bonifica montana con il decreto presidenziale 26 aprile 1964 n. 600.

Per effetto dell'ampliamento il comprensorio del Consorzio viene ad essere di n. 71.195.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di disporre ed al firmatari degli esposti la notifica al Consorzio in indirizzo/ si trasmettono due copie del decreto, e 1 due esposti.

Si resta in attesa del referto di notifica.

OGGETTO: Ampliamento del comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra -

[Signature] XII
 833
[Signature]

[Signature]
[Signature]

DIREZIONE GENERALE DELLA BONIFICA E DELLA COLONIZZAZIONE

[Signature]
 Ministero



MOD. 10
 1. 1. 76

5

- Alla Pretettura di *[Signature]* 10
 16 MAR 1972
 - Al Consorzio delle Bonificazioni Umbra
 - A Ferrugia
 - A Spoleto

1. articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1562 del 1962.
 articolo di accoglimento anche al punto del decreto del
 punto 3 che la richiesta in data 17 febbraio 1966 del Consorzio è
 che, pertanto, esse non si applicano in contenzioso del citato
 in considerazione anche perché sono prive di utilità.
 il diritto di compravendita classificato, non possono essere prese
 ritenuto che le due opposizioni presentate in data, a cui sono
 sottostati
 che la esecuzione di opere di bonifica arretrata esse proprietà con-
 trovare benefici sia di carattere generale che di carattere paricolare
 del compravendita di bonifica continua e quindi sono suscettibili di
 che i termini dei presentatori delle opposizioni fanno già parte
 della, senza applicazione di contenzioso.
 dal fare parte del compravendita di ampliamento delle bonifiche
 non e del Signor Gianmario Ruffini, che hanno chiesto di essere esclusi
 Sig. Terzina Gregorio per se e per la ditta Terzina Augusto ed altri
 considerato che le due opposizioni sono state presentate nel
 1971, n. 374;
 - il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura del 15 luglio
 foreste 9 febbraio 1971, n. 5550;
 - il parere della Direzione Generale per l'Iconografia Montana e per le
 1. Lettera del 18 agosto 1970, n. 5321/AG;
 - la lettera del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per
 aprile 1970, n. 1695;
 - il parere dell'Impettorato Compartimentale Agrario per l'Umbria
 del 9 ottobre 1969, n. 247;
 - il voto del Comitato tecnico provinciale per la bonifica di Farnese
 Consorzio;
 Vista sugli atti, sulle opposizioni e sulle controdeduzioni del
 del relativo allegati e dopo averne fatto presente che le due opposizioni
 è stata disposta la pubblicazione della domanda 17 febbraio 1966 e
 Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1966, n. 690, con il quale
 n. 600;
 che, emanato con il citato decreto ministeriale 25 aprile 1964,
 tutto del proprio territorio su tutto il comprensorio di bonifica con-
 presentati dal Consorzio ed altri ed ottenere l'ampliamento del per-
 Vista in data 17 febbraio 1966 ed i relativi allegati

... 947 e della articolo 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ren-

... dando possibile, in dipendenza dell'ampliamento sul medesimo territorio,

una organizzazione e funzionalità degli interventi di bonifica anche in

applicazioni del benefici previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 2151

che per effetto dell'ampliamento il comprensorio di bonifica inte-

grale del Consorzio della Bonificazione Umbra viene ad essere di comples-

sivo per la parte di bonifica che era stata indicata nelle allegato corogra-

fico con linee continue e tinta grigia fiancheggiata da altre a tinta

azzurra;

la proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

Al sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 2151;

D e c r e t t o :

Art. 1 - Sono respinte le opposizioni presentate dal Signor

Torlani Gregorio e Gasmondo Rusello, in quanto prive di motivazione e

per le considerazioni esposte nelle premesse ed in conformità del pare-

re istruttori.

Art. 2 - Il perimetro del comprensorio di bonifica integrale del

Consorzio della Bonificazione Umbra è ampliato sul comprensorio di bo-

nifica montana del Taverno - Marroglia e territori montani conteren-

ti con decreto presidenziale 26 aprile 1964, n. 600 e non

compresi nel proprio perimetro per ha. 23.669.

Art. 3 - Il comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra

per effetto del suddetto ampliamento, viene ad essere di complessivi

etari 71.195, il cui perimetro è contraddistinto con linee continue

e tinta grigia fiancheggiata da altre a tinta grigia nella porzione

in scala 1:100.000 che, istruito dal Ministro proponente, forma parte

integrante del presente decreto.

Art. 4 - Il Consorzio dovrà entro il termine di un anno dalla data


del presente decreto deliberare le occorrenti modifiche al proprio sta-

tuto e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e del-


le Foreste.

Stato Roma addì 13 gennaio 1972

Il Direttore di Barbonera



Registrazione n. 1 scheda - cap. -
Atti n. 1/1
Roma 11.5.1972



30 MAR 1972
Per copia conforme
all. originale

Intervista

... di n. 42.620 del 12.12.1961, con cui si è provveduto a
... della Repubblica in data 15.11.1961, n. 600, e
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... del territorio del Consorzio di Bonifica ...
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a

... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a

... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a

... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a

... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a
... di n. 16.951 del 16.11.1961, con cui si è provveduto a

N. 351

Consorzio della Bonifica ...	10 MAR 1972
...	...

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.